

I bilanci di liquidazione: spunti dalla Guida OIC 5 per le imprese che non applicano gli IAS


Con la [Guida operativa n.5 del maggio 2010](#), l'OIC ha dettato i criteri di riferimento per la redazione dei "Bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant".

Sebbene la Guida operativa OIC n.5 sia applicabile esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, la stessa contiene importanti indicazioni anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, in quanto viene confermata l'impostazione che l'OIC ha fornito con il **Principio Contabile n.5 del giugno 2008** relativo ai "Bilanci di liquidazione".

Nel presente contributo si analizzano i principali criteri assunti nella Guida n.5 per la redazione dei bilanci di liquidazione, con particolare riferimento a quelli adottabili anche dalle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali¹.

I bilanci nella fase preliquidatoria

A norma dell'art.2487-bis, co.3 c.c., una volta avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese gli amministratori cessano dalla carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori²:



⇒ La consegna dei libri sociali

Come già ribadito dall'OIC 5, la Guida n.5 precisa che il riferimento dell'art.2487-bis, co.3 c.c., alla consegna dei "libri sociali" è da intendersi in senso particolarmente estensivo in quanto nell'ambito di tale dizione devono ritenersi compresi non soltanto i libri sociali propriamente detti di cui all'art.2421 c.c., ma anche i libri contabili e le scritture contabili di cui all'art.2214 c.c., nonché ogni altra documentazione amministrativa riconducibile al patrimonio della società.

Inoltre, il passaggio di consegne non riguarda soltanto la documentazione amministrativa, ma in generale la consegna di tutti i "beni" costituenti il patrimonio sociale.

Ovviamente la consegna dei documenti amministrativi e dei beni sociali assume rilevanza soltanto nel caso in cui i liquidatori siano soggetti diversi dagli amministratori, in quanto, in caso contrario, gli amministratori, pur cambiando ruolo, sono comunque già in possesso dei documenti e dei beni sociali.

* Dottore Commercialista e Revisore Contabile

¹ La disciplina della liquidazione volontaria, prevista dagli artt. da 2484 a 2496 c.c., si applica infatti tanto alle imprese che adottano i principi contabili nazionali quanto a quelle che adottano gli IAS.

² Ai sensi del co.1 dell'art.2487-bis fino a tale momento gli amministratori conservano il potere di gestire la società, seppure ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

⇒ La situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento


Deve essere invece in ogni caso redatta la **situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento**, in merito alla quale la Guida n.5, confermando quanto già previsto dall'OIC 5, ribadisce che tale situazione:

- ⇒ non coincide con l'inventario iniziale di liquidazione;
- ⇒ consiste in un mero bilancio di verifica (e non in una "situazione patrimoniale"), ovvero deve contenere esclusivamente il dettaglio dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall'azienda;
- ⇒ non deve contenere alcuna scrittura di rettifica e di accertamento;
- ⇒ deve consistere in un prospetto contabile analitico che riporti i saldi dei conti e dei sottoconti della contabilità generale.

⇒ Il rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato

Il **rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato** rappresenta invece, come già chiarito dall'OIC n.5, un vero e proprio bilancio d'esercizio infrannuale, che riguarda la frazione d'esercizio intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori e deve essere redatto anche se sono nominati liquidatori gli stessi amministratori³.

Il rendiconto sulla gestione degli amministratori deve essere redatto utilizzando gli stessi prospetti contabili previsti per il bilancio d'esercizio, che ovviamente cambiano in funzione del fatto che la società:



Anche i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del rendiconto sulla gestione degli amministratori devono essere quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, ovvero i criteri di funzionamento, in quanto fino alla data di scioglimento l'azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito e non possono essere quindi adottati i criteri di liquidazione. Solo con l'avvio della gestione liquidatoria, infatti, l'azienda muta la sua destinazione ed assume quella di complesso di beni destinati alla liquidazione. Per tali ragioni la Guida n. 5 ribadisce che:

anche per le imprese IAS nella relazione sulla gestione degli amministratori, come nei bilanci d'esercizio chiusi precedentemente, non è possibile adottare criteri di liquidazione in luogo di quelli di funzionamento.

Tuttavia, pur applicandosi i criteri di funzionamento, tali criteri devono inevitabilmente tenere conto dell'avvenuto scioglimento della società e delle relative conseguenze.

³ La data di riferimento della situazione dei conti alla data di scioglimento e quella del rendiconto della gestione (da redigersi alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori) potrebbero non coincidere. Nel caso di liquidazione deliberata dall'assemblea la data di scioglimento coincide infatti con quella di cessazione degli amministratori/nomina dei liquidatori, mentre negli altri casi previsti dall'art.2484 c.c. si verifica prima una causa di scioglimento e solo successivamente si ha la cessazione degli amministratori (che avviene con la nomina dei liquidatori da parte dell'assemblea).

⁴ Il rendiconto della gestione degli amministratori ha anche una valenza tributaria in quanto, ai sensi dell'art.182 del Tuir, sulla base dei risultati dello stesso verrà determinato il reddito imponibile del periodo antecedente la data di effetto della liquidazione.

Pertanto la Guida n. 5, così come l'OIC 5, individua una serie di situazioni particolari riassumibili nella tabella seguente.

Immobilizzazioni immateriali	A causa dell'intervenuto scioglimento non possono essere più capitalizzati oneri pluriennali, perché viene meno la prospettiva dell'utilità pluriennale. La vita utile dei beni immateriali, ai fini del calcolo degli ammortamenti, dovrebbe essere invece la medesima rispetto all'ultimo bilancio approvato.
Rimanenze di magazzino	Il termine di confronto con il costo per la valutazione delle rimanenze è generalmente inferiore rispetto al valore netto di realizzo desumibile in normali condizioni, per le difficoltà emergenti in fase di liquidazione.
Lavori in corso su ordinazione	In sede di valutazione si deve tener conto degli effetti derivanti da un eventuale inadempimento dei contratti in corso conseguente allo scioglimento della società.
Passività	Oltre alla necessità di un preciso aggiornamento dei debiti sociali in vista della fase di liquidazione, si dovranno considerare eventuali passività che potrebbero sopravvenire a causa di inadempimenti contrattuali conseguenti allo scioglimento della società (necessità di stanziare fondi per rischi ed oneri).


Per quanto riguarda la pubblicità dei prospetti contabili redatti nella fase preliquidatoria, si ricorda che sia la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento che il rendiconto della gestione degli amministratori, almeno inizialmente, hanno una valenza meramente "interna", in quanto sono resi pubblici soltanto come allegati al primo bilancio annuale di liquidazione, a norma dell'art.2490, co.4, c.c.. Solo in sede di approvazione del primo bilancio annuale di liquidazione saranno quindi sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci, anche se è necessario precisare che la legge non ne prescrive l'esplicita approvazione da parte dei soci.

Il bilancio iniziale di liquidazione

La fase di liquidazione si apre con la redazione del bilancio (o inventario) iniziale di liquidazione, a cura dei liquidatori.

Si tratta di un prospetto contabile che non è espressamente previsto dal codice civile ma che l'OIC 5 ritiene obbligatorio e di conseguenza anche la Guida n. 5 ne prescrive obbligatoriamente la redazione per le imprese che adottano gli IAS.

Richiamando l'OIC 5 la Guida n.5 ribadisce le finalità del bilancio iniziale di liquidazione, che possono essere così riassunte:



Per quanto riguarda la struttura del bilancio iniziale di liquidazione la Guida n. 5 ribadisce che lo stesso è composto esclusivamente dallo Stato patrimoniale ed è quindi privo del Conto economico, in quanto il risultato economico del periodo precedente alla fase di liquidazione è evidenziato nel rendiconto della gestione degli amministratori (redatto con riferimento alla stessa data del bilancio iniziale di liquidazione).

I criteri da utilizzare per la redazione del bilancio iniziale di liquidazione saranno diversi a seconda della continuazione o meno dell'attività aziendale, atteso che la disciplina della liquidazione, come modificata dopo la riforma del diritto societario del 2003, prevede la possibilità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di rami di essa.

⇒ Il bilancio iniziale di liquidazione in ipotesi di non continuazione dell'attività

Nel bilancio iniziale di liquidazione senza prosecuzione dell'attività devono essere apportate una serie di modifiche rispetto al bilancio ordinario redatto secondo criteri di funzionamento, le principali delle quali sono riassunte nella tabella seguente.

a) Attività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare	
Costi pluriennali	Il loro costo residuo ammortizzabile deve essere eliminato in quanto non sono monetizzabili ai fini della liquidazione (eccezione: <i>know-how</i> cedibile a terzi)
Beni immateriali e avviamento	Devono essere annullati quei beni che non sono cedibili singolarmente o nell'ambito della cessione di aziende o rami d'azienda
Crediti inesigibili	Devono essere annullati
b) Attività da iscriversi nel bilancio iniziale di liquidazione che non figuravano nel bilancio ordinario	
Beni immateriali	L'avviamento "originario" creato dall'impresa può essere iscritto se c'è un impegno contrattuale a cedere l'azienda per un valore che ricomprende anche l'avviamento stesso
Beni materiali	Possono essere iscritti i beni completamente ammortizzati che hanno ancora un valore recuperabile con la vendita
c) Passività figuranti nel bilancio ordinario	
Fondi rischi ed oneri	Devono includere anche le passività potenziali
Debiti prescritti	Sono eliminati se estinti per intervenuta prescrizione
d) Passività da iscriversi nel bilancio iniziale di liquidazione che non figuravano nel bilancio ordinario	
Debiti sopravvenuti	Si tratta di debiti non rilevati dagli amministratori nell'ultima situazione patrimoniale predisposta e di debiti sorti in conseguenza della cessazione dell'attività (es. per obblighi contrattuali non adempiuti)
Patrimonio netto	La divisione nelle poste ideali del patrimonio netto (capitale, riserve legale, riserva statutaria, utili/perdite a nuovo, ecc.) deve essere mantenuta, anche per ragioni fiscali

Per la redazione del bilancio iniziale di liquidazione senza continuazione dell'attività la Guida n.5 prescrive, per le principali poste patrimoniali, i criteri di valutazione riassunti nella tabella seguente.

Crediti commerciali e finanziari	Valore di realizzo, determinato tenendo conto di eventuali sconti e riduzioni da concedere per accelerare l'incasso dei crediti
Rimanenze di magazzino	Valore di realizzo, individuato tenendo conto delle spese necessarie per vendere i beni in giacenza
Immobili	Valore di realizzo basato su stime di mercato e ridotto dei costi di bonifica e ripristino dei siti
Altri beni materiali	Valore di realizzo determinato sulla base dei prezzi del mercato dell'usato, al netto delle spese di vendita e ridotto per tener conto delle difficoltà di vendita
Brevetti, marchi, concessioni	Valore di realizzo determinato sulla base di stime
Titoli e partecipazioni	Valore di mercato se quotati, altrimenti valutazione basata sul valore del capitale economico della società partecipata
Debiti verso fornitori	Valore nominale aumentato di eventuali spese da sostenere per il pagamento degli stessi
Debiti finanziari	Valore di estinzione, che comprende anche gli interessi maturati
Debiti verso personale e previdenziali	Devono tener conto anche dei costi relativi allo scioglimento del rapporto di lavoro e relativi contributi
Debiti per imposte e tasse	Sono i debiti degli esercizi precedenti all'avvio della liquidazione e comprendono anche eventuali sanzioni ed interessi per ritardati pagamenti. Accantonamento ad apposito fondo per contenziosi fiscali in essere
Riduzione di debiti per stralci, accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.) o concordati preventivi	Si può tener conto delle riduzioni dei debiti non solo dalla data di efficacia legale ma anche prima, se le riduzioni sono ritenute probabili

Nel bilancio iniziale di liquidazione sarà inoltre necessario iscrivere un **Fondo per costi ed oneri di liquidazione** che deve accogliere l'ammontare di tutti costi che si prevede di sostenere nella fase di liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire.

In particolare, i costi da iscrivere nel fondo sono i seguenti:

- ▶ fitti passivi degli immobili utilizzati, relative utenze ed eventuali spese di manutenzione e riparazione;
- ▶ retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti ancora in forza;
- ▶ compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione;
- ▶ compensi ai liquidatori, al Revisore contabile e al Collegio sindacale (se esistenti);
- ▶ oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature;
- ▶ oneri finanziari previsti per il periodo della liquidazione;
- ▶ spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società;
- ▶ imposte dirette, correnti e differite sui redditi previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il riparto finale.

I proventi da iscriversi a riduzione del fondo sono i seguenti:

- ▶ interessi attivi sui conti correnti e su altre attività finanziarie;
- ▶ dividendi relativi a partecipazioni;
- ▶ affitti attivi di immobili e canoni per la locazione di beni di proprietà;
- ▶ proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili.

Durante la fase di liquidazione i suddetti costi e proventi saranno rilevati nel Conto economico degli esercizi di competenza. I relativi importi saranno tuttavia neutralizzati a livello di Conto economico mediante l'utilizzo del Fondo per pari importo, con iscrizione di un componente reddituale positivo in contropartita ai costi e di un componente negativo in contropartita ai proventi rilevati per competenza.

⇒ Il bilancio iniziale di liquidazione in ipotesi di continuazione dell'attività

Nell'ipotesi di continuazione dell'attività il bilancio iniziale di liquidazione dovrà essere redatto applicando, invece, i criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento e il principio di competenza per i costi e ricavi. Pertanto:

non si renderà necessario eliminare i costi capitalizzati e le immobilizzazioni immateriali che non sono cedibili singolarmente o nell'ambito di rami d'azienda e si dovrà continuare a calcolare gli ammortamenti, seppure considerando la vita utile dei beni in funzione della residua durata dell'esercizio provvisorio.

Anche in questo caso sarà necessario iscrivere il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, che tuttavia dovrà accogliere i soli costi strettamente relativi alla liquidazione e non quelli che sono invece riferibili alla gestione provvisoria d'impresa.

Il bilancio annuale di liquidazione

Durante la fase di liquidazione, se la stessa si protrae per più esercizi, alla chiusura ordinaria di ogni esercizio sociale la società deve redigere un bilancio d'esercizio a norma dell'art.2490 c.c., che deve essere assoggettato a revisione legale e approvato dall'assemblea dei soci. Tale bilancio viene definito bilancio intermedio di liquidazione o bilancio annuale di liquidazione.

La Guida n. 5, ai fini dell'individuazione dei criteri da utilizzare per redigere il bilancio annuale di liquidazione, distingue le tre seguenti situazioni:

1



non vi è prosecuzione dell'attività di impresa;

2



vi è prosecuzione dell'attività di impresa;

3



vi è prosecuzione dell'attività di impresa solo per alcuni rami d'azienda.

Cessazione dell'attività con riferimento a tutte le aziende

Nel caso in cui non sia deliberata la continuazione dell'attività, neppure con riferimento ad alcuni rami aziendali, il patrimonio sociale cessa di essere un complesso organizzato per la produzione del reddito e diviene un mero coacervo di beni da monetizzare.

Da tale considerazione derivano ai fini del bilancio le seguenti conseguenze:

- a) impossibilità di calcolare ammortamenti, non essendovi più un'attività produttiva e non essendo più possibile calcolare il risultato d'esercizio con criteri di funzionamento;
- b) per le stesse ragioni non risulta più applicabile il principio di competenza inteso come correlazione costi-ricavi. Tale criterio risulta tuttavia applicabile per i costi

dei servizi fruiti durante il periodo di liquidazione (personale dipendente ancora in forza, affitto locali, utenze, servizi professionali ecc.), che sono contabilizzati in relazione al periodo di fruizione degli stessi;

- c) anche gli oneri/proventi finanziari e gli oneri tributari si continuano a contabilizzare secondo il principio di competenza economica;
- d) i costi e i proventi relativi alla liquidazione, se attendibilmente stimabili, dovrebbero essere stati accantonati nel Fondo per costi e oneri di liquidazione iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione; sono tuttavia imputati a Conto economico eventuali costi di liquidazione non stanziati nel fondo e ulteriori accantonamenti per passività sopravvenute.

Per i costi che sono stati già oggetto di accantonamento al Fondo costi ed oneri di liquidazione, i componenti negativi di cui alle lett.b) e c), rilevati per competenza, sono neutralizzati a livello di Conto economico mediante l'iscrizione degli "utilizzi" del Fondo per pari importo.

⇒ Prosecuzione dell'attività di impresa


Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività d'impresa, i beni aziendali continuano a costituire un complesso economico funzionante.

Di conseguenza, ancorché ci si trovi di fronte ad una gestione "conservativa" dell'attività, i criteri di funzionamento continuano a mantenere la propria validità e il reddito d'impresa sarà calcolato secondo le regole ordinarie basata sul principio di competenza economica.

Si deve, tuttavia, tenere presente che le quote di ammortamento dei beni strumentali dovranno essere calcolate in funzione del periodo atteso della prosecuzione dell'attività, dopo il quale i beni dovranno essere venduti.


⇒ Prosecuzione dell'attività di impresa solo per alcuni rami d'azienda

Nel caso di prosecuzione dell'attività limitatamente ad un ramo o ad una pluralità di rami d'azienda, il reddito relativo al bilancio annuale di liquidazione dovrà essere determinato utilizzando due distinti criteri:



Poiché entrambi i risultati devono essere rappresentati distintamente nell'unitario bilancio intermedio di liquidazione ai sensi dell'art.2490 c.c., si pone il problema della ripartizione dei costi generali, amministrativi, finanziari e tributari tra l'azienda in liquidazione e quella in esercizio provvisorio.

Premesso che in tale ipotesi la Guida n. 5 auspica la presenza di due contabilità sezionali o almeno di una specifica contabilità con un proprio piano dei conti per l'azienda in attività e un libro giornale separato, i costi generali dovrebbero essere ripartiti come segue:



Costi del personale	⇒	sono suddivisi in funzione dei dipendenti che prestano la loro attività con riferimento alle due gestioni;
Accantonamenti per rischi ed oneri	⇒	sono imputati in ragione dei rischi che gravano sulle singole gestioni;
Oneri tributari	⇒	sono suddivisi sulla base del risultato economico delle due gestioni;
Compensi ai liquidatori	⇒	se non sono specificamente attribuiti dalla delibera di nomina, sono ripartiti in funzione del numero di ore dedicato alle due gestioni.

In pratica, i costi generali sono quasi tutti a carico dell'azienda in esercizio provvisorio in quanto la gestione dell'azienda in liquidazione generalmente necessita di una limitata struttura.

Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto

A norma dell'art.2492 c.c., una volta terminata la liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale, da depositarsi al registro delle imprese corredato dalla relazione del Collegio sindacale e del Revisore contabile (se esistenti), composto da bilancio finale di liquidazione in senso stretto e dal piano di riparto.

⇒ Bilancio finale di liquidazione in senso stretto

Il bilancio finale di liquidazione, secondo quanto precisato dall'OIC, deve contenere oltre allo Stato patrimoniale anche il Conto economico relativo al periodo che intercorre dalla chiusura dell'ultimo bilancio annuale di liquidazione fino alla data di chiusura della liquidazione.

Potrà inoltre essere aggiunto, facoltativamente, un Conto economico riepilogativo di tutto il periodo pluriennale di liquidazione, a partire dalla data di apertura della liquidazione e fino alla data di chiusura della stessa.

Il bilancio finale di liquidazione dovrebbe essere inoltre corredato dalle Note al bilancio e dalla Relazione sulla gestione (di liquidazione).

Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale, il bilancio finale di liquidazione, nei casi più semplici, evidenzierà nell'attivo le disponibilità liquide rivenienti dalla vendita dei beni aziendali e nel passivo gli importi da ripartire tra i soci.

Nei casi più complessi lo Stato patrimoniale comprenderà anche altre attività quali beni materiali e crediti che sono destinati ad essere assegnati in natura ai soci e debiti contestati o non ancora scaduti (es. compenso al liquidatore e altri debiti per costi relativi alla chiusura della liquidazione e i debiti tributari relativi alla liquidazione) che sono eventualmente accollati dai soci.

⇒ Il piano di riparto

A norma dell'art.2492, co.1 c.c., i liquidatori devono indicare nello stesso bilancio finale di liquidazione, "la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo". Tale piano di riparto costituisce quindi parte integrante del bilancio finale di liquidazione e deve essere contenuto all'interno della nota integrativa o in allegato al bilancio. Il piano deve evidenziare le disponibilità liquide e i beni in natura da ripartire ai soci, o altri titolari di diritti patrimoniali in fase di liquidazione, nonché le quote spettanti ad ognuno di essi⁵.

⁵ Oltre ai soci vi possono essere infatti altri soggetti che hanno diritto di ricevere una quota dell'attivo residuo di liquidazione quali i titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art.2346 c.c..